

**BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO FONDO VIOTE DEL MONTE BONDONE****CODICE CIG: 7664186E5A**

(Delibera del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (in sigla e di seguito A.S.I.S.) n. 29/2018 di data 30.10.2018 e s.m.)

Prot. 21410/A/2018/NM di data 5.11.2018

**Scadenza del termine di presentazione delle offerte:
lunedì 17 DICEMBRE 2018 - ORE 12:00****PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELLA CONCESSIONE**

Nel presente bando e nella documentazione ad esso allegata con le sigle L.P. (Legge Provinciale) D.P.P. (decreto del Presidente della Provincia) D.P.G.P. (decreto del Presidente della Giunta Provinciale) si fa riferimento alle leggi oppure ai decreti, emanati dagli organi provinciali preposti, vigenti nella Provincia Autonoma di Trento. Tali atti normativi sono disponibili e liberamente consultabili al link <http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx>.

Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) intende affidare in concessione, a mezzo di procedura aperta, il servizio indicato in oggetto.

Oggetto della concessione: la gara ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23/1990, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016, del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEL CENTRO FONDO VIOTE DEL MONTE BONDONE, secondo le prescrizioni minime contenute nello schema di contratto allegato al presente bando di gara.

Classificazione del servizio: (CPV) 55310000-6 Servizi di ristorazione con cameriere

L'affidamento in concessione del servizio in argomento è disciplinato dal combinato disposto della L.P. n. 2/2016 e della Parte III (Contratti di Concessione) del D. Lgs. 50/2016, in quanto rispettivamente applicabili.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/A
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:
Euro 3.951.345,52 i.v.
Codice fiscale, P.IVA
e n° iscr. Registro I
di Trento:
01591870223

Centralino: 0461 9
pec: asis.trento@trento.it
web site: www.asis.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
e-mail: segreteria@asis.it

Ufficio Rapporti Ut
tel. 0461 959812 fax 0461 959821
e-mail: suggerimenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

Valore presunto della concessione: Euro 2.520.000,00 (duemilionicinquecentoventimila /00) al netto degli oneri fiscali: Il valore presunto complessivo della concessione è stato determinato nell'ammontare di Euro 2.520.000,00 quale risultato del prodotto tra una stima del fatturato annuo (280.000,00 euro) e la durata della concessione (9 anni).

Il valore riportato ha carattere meramente presuntivo senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione di offerta.

Canone annuale a base di gara (al rialzo): Euro 36.400,00 (trentaseimilaquattrocento /00), al netto degli oneri fiscali.

Si richiamano le disposizioni dell'art. 11 dello schema di contratto in merito in particolare al rimborso delle utenze.

*“3. Il Gestore dovrà provvedere a tutto quanto occorre per la normale e decorosa conduzione dell'esercizio pubblico. In particolare, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla dotazione del materiale di consumo, di stoviglie (tazze, piatti, bicchieri, posate...) e di padellame, tende, **utenze telefoniche, utenze energetiche (energia elettrica con utenza intestata al Gestore, acqua e gasolio per riscaldamento in forma di rimborso ad A.S.I.S. delle spese direttamente sostenute dalle medesime)**, tavoli-sedie-panche-ombrelloni per l'arredo del plateatico esterno, e degli elettrodomestici/arredi non presenti tra i beni di A.S.I.S.”*

Si invitano, inoltre, i concorrenti a prendere visione dell'art. 15 dello schema di contratto.

I **costi per la sicurezza** di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono **pari a zero** non sussistendo rischi da interferenza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., i **costi stimati della manodopera** sono stimati in **Euro 64.000,00 all'anno**.

Luogo di esecuzione: Trento, località Viote del Monte Bondone, Strada delle Caserme, n. 3.

L'offerta è subordinata, a **PENA DI INAMMISSIBILITÀ**, al **SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO** presso i locali oggetto di concessione, accompagnati da un tecnico incaricato dall'Amministrazione. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo), previo appuntamento da concordare con dott. Erik Ferrari contattando i seguenti recapiti:

· Segreteria dell'Ufficio giuridico amministrativo tel. n. 0461/959799 – fax n. 0461/959218 - indirizzo email ufficiogiuridicoamministrativo@asis.trento.it indirizzo PEC appalti.asis.trento@pec.it.

Si invita a formulare la richiesta **non oltre 7 giorni antecedenti** il termine di presentazione dell'offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato dell'Amministrazione rilascerà una attestazione, che dovrà essere conservata ai fini dell'eventuale verifica successiva.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei concorrenti associati o consorziati.

Al fine di consentire l'esatta individuazione dei concorrenti che hanno svolto il sopralluogo e il corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all'incaricato dell'Amministrazione le deleghe sopra indicate, in mancanza delle quali l'incaricato non rilascerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

Si procederà ad **ESCLUDERE** i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.

Durata: la durata della concessione è pari ad **anni 9**, decorrenti dalla stipula del contratto.

Si richiamano le disposizioni dei commi 2 e 4 dell'art. 22 dello schema di contratto in merito alla clausola risolutiva espressa.

"2. Le Parti espressamente approvano che il presente contratto si intende risolto il 31 dicembre 2023 qualora il Comune di Trento non approvi l'affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente contratto.

...

3. Nel caso di risoluzione al 31.12.2023 ai sensi dei commi 2 e 3, A.S.I.S. è altresì tenuta a rimborsare al Gestore le quote di ammortamento degli elettrodomestici acquistati come da offerta tecnica depositata in sede di gara e non ancora ammortizzati. A tal fine, il Gestore si impegna a depositare ad A.S.I.S. le fatture di acquisto e le scritture contabili di ammortamento dei cespiti offerti in sede di gara."

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità alla L.P. 23/1990, con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 17 della L.P. 17/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", sulla base delle prescrizioni contenute nello schema di contratto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato denominato **"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta"**.

Documentazione disponibile per i concorrenti:

Il presente bando di gara, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", lo schema di contratto di concessione (con i rispettivi allegati: a. planimetria dei locali in disponibilità del Gestore; b. elenco beni mobili di A.S.I.S. in disponibilità del Gestore; c. D.U.V.R.I.); il fac simile di istanza di partecipazione (allegati A1 e A2), il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B), estratto normativo (allegato C), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D), il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E), sono disponibili sul sito Internet <http://www.asis.trento.it/it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-attivi/> e possono essere ritirati in copia presso A.S.I.S. – Azienda speciale per la Gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento – Ufficio giuridico amministrativo - Via 4 Novembre n. 23/4, frazione Gardolo, 38121 Trento, telefono 0461/959799, fax 0461/959218 (orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti **ESCLUSIVAMENTE per iscritto, a mezzo PEC o fax**, a A.S.I.S. – Azienda speciale per la Gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento – Via 4 Novembre n. 23/4, frazione Gardolo, 38121 Trento, telefono 0461/959799, (indirizzo PEC appalti.asis.trento@pec.it - fax 0461/959218).

Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate **ESCLUSIVAMENTE** sul sito internet (<http://www.asis.trento.it/it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-attivi/>), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta **a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione individuate dall'art. 25 della L.P. 2/2016 e dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore

economico nell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del 8medesimo verrà successivamente richiesto all'operatore economico di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono **pubblicati nel sito internet <http://www.asis.trento.it/it/bandi-di-gara/gare-in-corso/>**, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, **il provvedimento che determina le esclusioni** dalla procedura di affidamento **e le ammissioni** all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti economico e finanziari e tecnico-professionali.

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei *fac-simili* predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, **la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.**

Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto e inserito nella "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

CLAUSOLE SOCIALI: si rinvia a quanto previsto espressamente dall'art. 16 dello schema di contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'operatore economico dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

A.S.I.S.
c/o Centro sportivo Trento Nord – I° piano
Via 4 Novembre n. 23/4
Frazione Gardolo
38121 – TRENTO

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 17 dicembre 2018

un **UNICO** plico chiuso **con le seguenti modalità:**

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un concorrente costituente il raggruppamento temporaneo di concorrenti).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà l'operatore economico qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura:

GARA per l'affidamento in CONCESSIONE del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO FONDO VIOTE DEL MONTE BONDONE.

Si precisa che costituisce **MOTIVO DI ESCLUSIONE** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Il plico dovrà contenere rispettivamente:

A) una BUSTA CHIUSA, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, contenente:

- l'**ISTANZA di partecipazione** di cui al paragrafo 4.1 (all. A1 e A2);
- il **Documento di gara unico europeo – DGUE** – di cui al paragrafo 4.1 (All. B);
- il **DEPOSITO CAUZIONALE** di cui al paragrafo 4.2;
- la **ricevuta di versamento del CONTRIBUTO**, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il **documento PASSOE** ai fini dell'AVCPASS;
- l'**eventuale documentazione/dichiarazioni** di cui al paragrafo 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.

B) una BUSTA, SIGILLATA con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **"BUSTA B - OFFERTA TECNICA"** e contenente a sua volta l'offerta tecnica da presentarsi **A PENA DI ESCLUSIONE**;

C) una BUSTA, SIGILLATA con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"**, e contenente a sua volta l'**OFFERTA ECONOMICA, A PENA DI ESCLUSIONE**.

Per la redazione dell'offerta tecnica ed economica si rinvia alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, ad A.S.I.S., Ufficio segreteria, c/o Centro sportivo Trento Nord, I piano, via 4 Novembre n. 23/4, frazione Gardolo, Trento, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, ad A.S.I.S., Ufficio segreteria, c/o Centro sportivo Trento Nord, I piano, via 4 Novembre n. 23/4, frazione Gardolo, Trento, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 15.00, PRESSO A.S.I.S. IN VIA 4 NOVEMBRE N. 23/4, GARDOLO (TRENTO) PRESSO CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD, PRIMO PIANO, SALA RIUNIONI.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 45, comma 1 **in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo punto 2.2.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 è **vietata** la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'**art. 353 del codice penale**. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di aggiudicazione, i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 possono, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa e indicate nel D.G.U.E. (parte II – lett. A- Forma della partecipazione), dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, in sede di partecipazione dovrà compilare la parte III, lett. c) del D.G.U.E., fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 *ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il responsabile dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il Direttore e il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.

a) L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente bando, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale dipendente di ASIS", reperibile al link <http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/>

b) Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

Il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi.

AVVALIMENTO

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE (PARTE III DGUE):

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (vedi estratto normativo, allegato C).

L'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.

Per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80, comma 5, lett. c), le rispettive dichiarazioni previste dal DGUE devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente. Si vedano al riguardo le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione.

La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. Fbis) del codice e dunque determinano l'esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere.

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: (PARTE IV – SEZIONE A DGUE)

B.1) Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto della concessione (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico all'esecuzione della prestazione in concessione);

B.2) Possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

B.2)a) del soggetto concorrente:

- i. assenza di cause ostative rispetto alle norme di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 11 e 92 del R.D. 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del T.U.L.P.S.";
- ii. assenza di cause ostative all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- iii. assenza di cause ostative a carico di colui che sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal predetto testo unico in materia di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";

B.3)b) della persona fisica individuata come preposto:

- i. possesso dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE: (PARTE IV – SEZIONE C DGUE)

- aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, anche non continuativamente, servizi analoghi a quelli oggetto della concessione (ossia servizi di ristorazione e/o servizi di gestione bar) con un fatturato complessivo almeno pari a € 300.000,00 (trecentomila/00);

I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., **l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.2 lettera A) e i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettere B.1) e B.2)a) dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico raggruppato, consorziato o facente parte del G.E.I.E., a PENA DI ESCLUSIONE.**

Il requisito di idoneità professionale del preposto di cui al paragrafo 2.2 lettera B.2)b) dovrà essere posseduto in seno alla mandataria capogruppo, a PENA DI ESCLUSIONE.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E. **IL REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE DI CUI AL PARAGRAFO 2.2 LETTERA C)** potrà essere cumulato, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per i concorrenti singoli e che l'operatore economico mandatario in caso di Raggruppamento temporaneo o un'impresa consorziata/facente parte del G.E.I.E. in caso di consorzio o di G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria, a PENA DI ESCLUSIONE.

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L'OFFERTA TECNICA deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE, in un'apposita busta denominata "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**" chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa ed alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica. Il plico esterno deve recare la denominazione dell'offerente. **L'offerta tecnica non potrà contenere, a PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.**

L'OFFERTA ECONOMICA (redatta in conformità alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo**) **deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE**, in un'apposita busta denominata "**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**" chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa e alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica.

Si invitano i concorrenti a utilizzare, per la formulazione dell'offerta, gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando di gara.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, **A PENA DI ESCLUSIONE.**

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**".

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, nonché il documento **PASSOE ai fini dell'AVCPASS**, dovrà essere inserita in un'apposita busta denominata "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica e alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica.

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" devono essere prodotti:

- **l'istanza di partecipazione e accettazione delle clausole contenute nel bando, nello schema di contratto e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:**
 - dal legale rappresentante dell'impresa singola,
 - dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.,
 - dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le

imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando a tal fine i modelli allegati al presente bando sotto le lettere A1 e A2.

il **Documento di gara unico europeo – D.G.U.E.** consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera B), attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.

Il DGUE deve essere accompagnato da copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

- il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito "acrobat reader", poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.";
- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento e parte VI nonché produrre la dichiarazione di cui al paragrafo 4.6 e il contratto di avvalimento;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A – Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti devono compilare la parte II, lettera D, indicando le parti delle prestazioni che si intendono subappaltare; non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori nè la presentazione di ulteriore documentazione;
- con riferimento alla parte IV, **è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"**; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario di cui al successivo paragrafo 7;
- qualora il concorrente ritenga di indicare dettagliatamente i requisiti posseduti, si precisa che i dati inerenti il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto B) dovranno essere inseriti in un allegato della parte IV del D.G.U.E.
- ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nell'allegata Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allegato C: estratto normativo).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale dell'istanza di partecipazione e/o del documento di gara unico europeo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o

la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- mancata presentazione o mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (quale la mancanza contemporanea dell'istanza di partecipazione e del D.G.U.E.)

È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre **le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa** dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

NOTA BENE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ooo

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**.

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 GARANZIA PROVVISORIA

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di una **garanzia provvisoria** per un ammontare pari ad **Euro 6.000,800** (seimila /00), a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

La garanzia deve essere intestata a favore dell'Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) p.iva 01591870223

RIDUZIONI EX ART. 93 COMMA 7 D.LGS. 50/2016

- L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente paragrafo, l'operatore economico è tenuto ad allegare alla documentazione costituente il deposito cauzionale, copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.

Si invitano gli operatori economici a produrre apposita dichiarazione che dia conto della tipologia e della misura delle riduzioni applicate.

Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione che attesti tale situazione. Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l'attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>.

Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l'Amministrazione si riserva di richiedere all'aggiudicatario la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all'utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.

In caso di **Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile**, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale - fermo il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - potrà avvenire:

1. Tramite deposito in contanti, mediante versamento diretto sul conto corrente del servizio bancario, intestato ad A.S.I.S., c/o Cassa Rurale Trento – Agenzia Gardolo – codice Iban IT 59 F 08304 01800 000004305851 - CAUSALE VERSAMENTO: **deposito cauzionale gara concessione servizio di somministrazione alimenti e bevande del Centro fondo Viote del Monte Bondone**.

In questo caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del Tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito.

L'offerta dovrà essere, altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore di A.S.I.S.; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.

2. Tramite bonifico bancario sul conto corrente del servizio bancario, intestato ad A.S.I.S., c/o Cassa Rurale Trento – Agenzia Gardolo indicando le seguenti coordinate bancarie:

CODICE IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	59	F	08304	01800	000004305851

e in aggiunta, per i bonifici dall'estero: CODICE BIC: CCRTIT2T76A;

CAUSALE BONIFICO: **deposito cauzionale gara concessione servizio di somministrazione alimenti e bevande del Centro fondo Viote del Monte Bondone.**

In questo caso la ricevuta di avvenuto bonifico dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito.

L'offerta dovrà essere, altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore di A.S.I.S.; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.

3. In **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso il servizio bancario ASIS o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione concedente. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito.

L'offerta dovrà essere, altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore di A.S.I.S.; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.

5. **mediante assegno circolare**, redatto secondo la normativa vigente .

L'offerta dovrà essere, altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore di A.S.I.S.; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.

4. Mediante **fideiussione o polizza fideiussoria**, unica ed in originale, **indicante come soggetto beneficiario A.S.I.S.**

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;

- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

- a. con **autentica notarile**, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- oppure**
- b. con presentazione in allegato di una **dichiarazione** del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato D) del presente bando).

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 e/o Schema tipo 1.1.1 - Scheda tecnica 1.1.1- debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, nonché formalizzata con le modalità sopra specificate.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà in ogni caso essere redatta in conformità agli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti **oneri** di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione ovvero che indichino quale **foro competente** a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione della medesima garanzia provvisoria.

Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione. Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l'attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>.

Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l'Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all'utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante il deposito cauzionale, l'Autorità che

presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria o ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell'esito di buon fine in caso di bonifico bancario);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;
- mancanza anche di una sola delle clausole contenute negli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;
- mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta la **RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 35,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 1300 del 20 dicembre 2017 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione Contributi" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire:

CODICE CIG 7664186E5A

che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati

a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora l'operatore economico attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, l'amministrazione, ai fini dell'ammissione, richiederà all'operatore economico di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **ESCLUDERE** l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", tramite

l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. del requisito tecnico-professionale di cui al **paragrafo 2.2 lett. C) a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.**

In tale caso, l'operatore economico dovrà presentare, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE**

AMMINISTRATIVA", oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

- il **D.G.U.E.** compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avalimento (**per la parte IV è sufficiente compilare solamente la prima lettera "a": INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"**) e parte VI. Il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E. - deve essere accompagnato da **copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.**
- la **DICHIARAZIONE** sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.
- originale o copia autentica del **CONTRATTO** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE** di entrambi;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avalimento "a cascata".

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avalimento;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Si procederà ad **ESCLUDERE** l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il contratto di avalimento è stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, la documentazione prevista dal combinato disposto dall'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e/o della dichiarazione di messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 .

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – Forma della partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;

- incompletezza o refusi materiali nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella **prima seduta pubblica**, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a **verificare la completezza e regolarità** della documentazione, contrassegnandola, e, in caso negativo, a disporre il **soccorso istruttorio** secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente di gara provvederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con determina del Direttore A.S.I.S., che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato **"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta"** all'attribuzione dei relativi punteggi, documentandole operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici assegnati ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica, relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare la documentazione richiesta ivi contenuta verificandone la regolarità formale;
- c) a dare lettura delle offerte, rese da ciascun concorrente, relative alla percentuale di rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara;
- d) ad attribuire il punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato **"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta"**;
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide.

Qualora il Presidente di gara non ritenga che l'offerta economica prima graduata, in base a elementi specifici, appaia anormalmente alta, dichiara **l'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva)** in favore del concorrente primo graduato.

Qualora, al contrario, il Presidente di gara ritenga che l'offerta economica prima graduata, in base a elementi specifici, appaia anormalmente alta, chiude la seduta e trasmette l'offerta e le eventuali giustificazioni presentate all'organo competente per la fase della valutazione della congruità e della sostenibilità dell'offerta.

L'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati, per quanto applicabili, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione (**aggiudicazione definitiva**) in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'**ESCLUSIONE** dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, sia risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. SUBAPPALTO (subconcessione)

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) l'indicazione delle parti delle prestazioni che intendono subappaltare.

7. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento mediante il sistema AVCPASS ove consentito, fissando per l'aggiudicatario un **termine di 10 giorni**.

In questa fase, si applica il **soccorso istruttorio** ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22 della L.P. 2/2016 e 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile – esperito l'eventuale soccorso istruttorio - l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, all'**ESCUSSIONE della cauzione provvisoria** presentata e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica, l'Amministrazione effettuerà **d'ufficio** le verifiche mediante il sistema AVCPASS ove consentito, con le modalità di seguito indicate:

- **iscrizione al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto della concessione;
- **possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:**

1) requisiti morali previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010). A comprova dei requisiti morali per l'attività di somministrazione di cui sopra: comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011 e, solo per eventuali figure che non risultano tra quelle che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 (es. preposto all'attività di somministrazione), certificato del casellario giudiziale;

2) possesso di almeno uno dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'art. 71 del citato D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117. A comprova del requisito professionale: documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato dall'aggiudicatario, con la precisazione che, laddove si tratti di documentazione acquisibile presso privati, la produzione della stessa è richiesta direttamente all'aggiudicatario;

- **aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, anche non continuativamente, servizi analoghi a quelli oggetto della concessione (ossia servizi di ristorazione e/o servizi di gestione bar) con un fatturato complessivo almeno pari a € 300.000,00 (trecentomila/00):** il possesso del requisito dovrà essere dimostrato con l'indicazione degli esercizi gestiti e della tipologia di attività.
- **(Eventualmente)** Certificazione di **Sistema di Qualità** conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 o UNI CEI EN 45000, rilasciata da organismi accreditati ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 31, comma 5 della L.P. 2/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese associate.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, **l'operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche.** In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario e del soggetto sorteggiato indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, l'amministrazione ne dà segnalazione all'**Autorità Nazionale Anticorruzione** che, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del

D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 per un periodo fino a due anni un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.lgs 50/2016.

8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di concessione, su richiesta dell'Amministrazione (A.S.I.S.), l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b) le **ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto;
- c) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;
- d) ai fini dell'eventuale **SUBAPPALTO**, la documentazione richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.p. 2/2016;
- e) le **coperture assicurative** previste dall'art. 14 dello schema di contratto;
- f) la **GARANZIA DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione committente (A.S.I.S.), entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, la **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm. redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all'art. 13 dello schema di contratto.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per garanzie di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia **D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e dall'art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.**

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, così come convertito dalla L. 221/2012, **le spese per la pubblicazione per estratto sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari.** Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in **€ 2.000,00.**

L'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.

Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Comporta L'**ESCLUSIONE AUTOMATICA** dalla procedura la mancanza delle buste B e C contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economica- finanziaria.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 8, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 7. Trova applicazione l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nonché l'art. 25 bis della Lp 2/2016 e ss.mm...

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.**

Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli (vedi allegato C: estratto normativo).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet <http://www.asis.trento.it/it/bandi-di-gara/> nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione

di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m., nonché la sussistenza dei requisiti economico e finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Norma Micheli.

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, A.S.I.S. fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è A.S.I.S.

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Preposto al trattamento è il Direttore A.S.I.S.; i dati di contatto sono: indirizzo Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4, tel 0461959799, fax 0461959218, e-mail ufficiogiuridicoamministrativo@asis.trento.it. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali

☒ sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche

☐ provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico:

.....

☒ sono stati raccolti presso l'Interessato

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

☒ Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – tra cui: *dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributiva*

☐ Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili)

☒ Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) – tra cui: *casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative*

☐ Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili)

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei dati):

- per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:

- espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio Appalti e, in particolare, da Preposti al trattamento (Direttore e Responsabili), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

Informiamo che i dati saranno **comunicati**

a) alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara

per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo 3. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

- Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC
- Procura della Repubblica competente
- Guardia di Finanza

per l'adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 3. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie",
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati,

dalla raccolta dei dati stessi.

Si precisa che, di regola, il periodo di conservazione dei dati personali, presso A.S.I.S., è pari, al massimo, a dieci anni dalla conclusione della gara. Trascorso tali termine i predetti dati sono depositati presso l'archivio del Titolare per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente potrà:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Allegati:

- fac simile istanza di partecipazione (allegato A1 e A2)
- DGUE (allegato B)
- Estratto normativo (allegato C)
- Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D)
- Modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E)
- Parametri e criteri di valutazione dell'offerta (allegato F)
- Schema di contratto di concessione e relativi allegati (allegato G)



IL DIRETTORE E RUP
- ing. Luciano Travaglia -